

Ordinanza
concernente il conferimento del titolo di «enologo»
ai diplomati delle scuole
d'ingegneria STS, indirizzo enologia

412.191.07

del 3 marzo 1994 (Stato il 1° gennaio 1995)

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica,

visti gli articoli 43 capoverso 2 lettera m e capoverso 6 dell'ordinanza del 13 dicembre 1993¹⁾ concernente la formazione professionale (OFPA),

ordina:

Art. 1 Titolo riconosciuto

Chiunque abbia superato l'esame finale nell'indirizzo di studio «enologia» presso una delle scuole tecniche superiori (scuole d'ingegneria STS) riconosciute dalla Confederazione è autorizzato a valersi ufficialmente del titolo di «enologo».

Art. 2 Conferimento retroattivo del titolo

¹ Chiunque abbia seguito, in passato, una formazione nel settore di studio «enologia»²⁾ in una delle scuole d'ingegneria STS riconosciute dalla Confederazione, conseguendo il titolo d'«ingegnere STS», può chiedere l'autorizzazione di valersi del titolo di «enologo».

² La domanda per il conferimento retroattivo del titolo di «enologo» deve essere inoltrata alla direzione della scuola d'ingegneria STS che ha rilasciato il diploma con il titolo di «ingegnere STS». Se la domanda è approvata, la direzione rilascia un nuovo diploma.

Art. 3 Tassa

Il candidato è tenuto a versare la tassa fissata dalla scuola d'ingegneria STS per l'esame della domanda e il rilascio del nuovo diploma.

Art. 4 Protezione giuridica

Contro le decisioni relative al conferimento del titolo di «enologo» può essere interposto ricorso. Le vie legali e la procedura sono rette dal regolamento delle scuole d'ingegneria STS e dalle disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale.

RU **1994** 1156

¹⁾ RS **915.1**

²⁾ Art. 57 cpv. 2 OFPA del 25 giu. 1975 [RU **1975** 1096], abrogato dall'art. 72 lett. a (RS **915.1**).

Art. 5 Lista dei titoli

Le scuole d'ingegneria STS tengono una lista dei titoli conferiti retroattivamente.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 3 marzo 1994.